

Ingegneria forense

L'ingegneria Forense applica i principi ed i metodi scientifici dell'ingegneria alle soluzioni dei problemi tecnici in ambito giudiziario. Mentre per alcuni settori l'attività che coniuga tecnica e diritto è da tempo immemore ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica e da quella professionale -si prenda per esempio il "medico legale"- l'Ingegneria Forense, che coniuga Ingegneria e Giurisprudenza, ha avuto pieno riconoscimento solo una ventina di anni fa negli Stati Uniti e sta muovendo solo ora i primi passi in Europa. Dunque l'Ingegnere Forense è il professionista che indaga sulle cause e sulle responsabilità di un evento dannoso: si pensi ai tecnici chiamati ad individuare la dinamica di un incidente stradale, le cause di un incendio o del crollo di un edificio o la responsabilità del danno causato dal cattivo funzionamento di un impianto.

Muove i primi passi

Il professionista che indaga sulle cause e sulle responsabilità di un evento dannoso: si pensi ai tecnici chiamati ad individuare la dinamica di un incidente stradale, le cause di un incendio o del crollo di un edificio o la responsabilità del danno causato dal cattivo funzionamento di un impianto.

L'Ingegnere Forense, in senso stretto, opera come Consulente Tecnico di Ufficio (il CTU) o di Parte (il CTP) in un procedimento giudiziario civile o penale per valutare i motivi più probabili per cui ha avuto origine e si è verificata una prestazione diversa da quella attesa. In senso lato l'Ingegnere Forense oltre ad operare come consulente tecnico del Giudice o della parte nei procedimenti giudiziari, opera anche come consulente in ambito extragiudiziale nelle procedure volte a prevenire il contenzioso giudiziario (arbitrati, mediazione delegata, perizie stragiudiziali, ecc.).

L'Ingegneria Forense investe tutti i campi dell'ingegneria: accanto al più noto settore civile (rivolto ai dissesti, ai crolli, all'estimo, all'edilizia), esiste un settore industriale denso di attività forensi importantissime come, ad esempio, quelle riguardanti l'ambito meccanico, quello chimico, quello elettrico o quelle inerenti l'ingegneria dell'informazione.

Nei Paesi anglosassoni l'Ingegneria Forense è molto diffusa anche grazie alle iniziative delle società di assicurazioni o di gruppi industriali che attraverso enti e associazioni ne promuovono l'evoluzione e la diffusione. Da noi invece, fuori del ristretto ambito professionale, l'Ingegneria Forense è poco conosciuta anche perché per la sua trasversalità non è collocata in nessuno dei corsi di studio tradizionali italiani. La materia potrebbe invece

offrire ottime opportunità di inserimento nel mondo del lavoro degli ingegneri.

L'attività è in evoluzione: la preparazione professionale, fino ad oggi affidata all'iniziativa personale dei singoli professionisti, sta diventando oggetto di insegnamenti universitari e di master post laurea atti alla formazione di figure professionali qualificate, non più autoreferenziate ma dotate di credenziali obiettive, così da costituire una nuova categoria professionale di ingegneri, civili, industriali o dell'informazione, altamente specializzati nell'attività di Consulenza Tecnica per l'Autorità Giudiziaria o di Consulenza Tecnica di Parte. Alcune università hanno già avviato iniziative: si pensi ad esempio al Master in Ingegneria Forense attivato dall'Università Federico Secondo di Napoli o al Master dell'Università di Firenze.

Oltre alla formazione universitaria è importante anche lo scambio di conoscenze ed esperienze tra liberi professionisti, mondo accademico, funzionari delle pubbliche amministrazioni, operatori delle aziende private, giuristi e magistrati attraverso simposi e convegni nazionali e internazionali o ad altre iniziative dedicate all'ingegneria forense.

Far emergere e valorizzare la professionalità dell'ingegnere forense significa anche favorire sinergie tra ingegneri, avvocati e magistrati per contribuire a una migliore definizione delle norme.

L'ingegneria forense

L'attività nel settore dell'ingegneria forense richiede una sempre maggiore qualificazione interdisciplinare che può essere ottenuta integrando formazione post laurea, esperienza professionale e aggiornamento continuo.

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano ha lo scorso anno istituito la Commissione Ingegneria Forense composta da ingegneri e avvocati e rivolta a chi opera nelle procedure giudiziarie civili, penali o amministrative (CTU, CTP), nelle procedure stragiudiziali (arbitrati, conciliazione, mediazione delegata, ecc.) e nelle attività di natura privatistica volte a prevenire il contenzioso (arbitraggi, perizie contrattuali, stime per società, scioglimento di comunioni ereditarie, perizie giurate, ecc.).

L'attività nel settore dell'ingegneria forense richiede una sempre maggiore qualificazione interdisciplinare che può essere ottenuta integrando formazione post laurea, esperienza professionale e aggiornamento continuo.

La commissione è impegnata a individuare gli argomenti ed i mezzi per un'efficace formazione permanente nel settore anche collaborando con le altre commissioni dell'Ordine su temi di interesse comune, e scambiando esperienze con omologhe commissioni di altri enti od ordinamenti per affrontare i temi emergenti di interesse per l'ingegneria forense.

E' stato avviato un censimento tra gli iscritti dell'Ordine per rilevare coloro che sviluppano attività professionale

nell'ambito dell'ingegneria forense. La rilevazione ha lo scopo di formare un elenco di professionisti del settore da mettere a disposizione della collettività ed una mailing-list di colleghi cui indirizzare eventuali comunicazioni di interesse specifico.

La Commissione sta attivando varie iniziative di aggiornamento professionale e numerosi seminari (vedi box a pag. 30).

E' allo studio una nuova edizione del corso per consulenti tecnici del Giudice e di parte che ha avuto ampia partecipazione nelle precedenti edizioni.

E' stato predisposto e messo a disposizione degli iscritti un promemoria con taglio prettamente operativo volto a chi intende intraprendere l'attività del consulente tecnico d'ufficio e/o del consulente tecnico di parte in ambito civile e ne è previsto uno che tratta l'attività del consulente in ambito penale.

La Commissione è attualmente composta da Ing. Giovanni Contini (Presidente), avv. Raffaele Bergaglio, ing. Luciano Brusafferro, avv. Giancarlo Conci, ing. Antonio De Marco, ing. Patrizia Giracca, ing. Anna Guerriero, ing. Gabriella Parlante, ing. Maurizio Vannucchi, ing. Giacomo Viganò.



Ma come si fa?

Le presenti note sono rivolte a chi intende avvicinarsi all'attività del Consulente Tecnico in ambito giudiziario, sia esso nominato dal Giudice o dal Collegio arbitrale, il "Consulente Tecnico d'Ufficio" o CTU, oppure nominato dalle parti in causa, il "Consulente Tecnico di Parte" o CTP. Si ricorda che l'attività di CTU o di CTP costituiscono solo una delle molte attività inerenti l'ingegneria forense.

Queste note vogliono essere una sintetica traccia operativa per chi si avvia all'attività di CTU o di CTP, alla quale ciascun tecnico farà seguire i dovuti approfondimenti attraverso i testi e le riviste del settore, i corsi di formazione e l'importante confronto e scambio di idee ed esperienze con i colleghi.

Attività del Consulente Tecnico d'Ufficio

Nomina del CTU

Il Giudice del Tribunale dispone di un elenco ufficiale di consulenti tecnici esperti nei vari settori (medici, commercialisti, ingegneri, architetti, periti, geometri, interpreti, esperti in grafologia, ecc.) tra i quali sceglie e nomina il tecnico che ritiene idoneo a svolgere le mansioni di natura prettamente tecnica funzionali al procedimento in corso.

Comunicazione della nomina al CTU

Il tecnico riceve la comunicazione della nomina del Giudice tramite l'Ufficiale Giudiziario, a volte anticipata da un fax trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale, oppure riceve la comunicazione via fax, a volte seguita da raccomandata, dal legale di una delle parti all'uopo incaricato dal Giudice.

Eventuali impedimenti o motivi per la rinuncia dell'incarico possono essere le condizioni di salute, la non conoscenza della materia oggetto di indagine, pregressi rapporti con una parte, l'essersi occupato anche marginalmente dei fatti di causa, impegni di lavoro che impediscano di svolgere con lo scrupolo necessario ed in tempi ragionevoli l'incarico.

Modalità per rinuncia dell'incarico. Nella eventualità il tecnico incaricato ritenesse di non poter accettare l'incarico, deve inoltrare al Giudice motivata rinuncia scritta che dovrà essere tempestivamente depositata in Cancelleria così da dar modo al Giudice di sostituire il CTU prima dell'udienza successiva.

Ricusaione del CTU. Le parti hanno possibilità di ricusare il CTU nella eventualità ritengano ci siano motivi di incompatibilità. Il Giudice decide in merito.

Affidamento dell'incarico e giuramento. Il consulente tecnico nominato si presenta all'udienza stabilita. Spesso assiste ad un breve dibattimento degli avvocati circa il quesito, dopodiché su invito del Giudice presta il giuramento di rito "Giuro di bene e fedelmente adempiere ai miei compiti al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità".

Nei limiti di tempo e di luogo relativi allo specifico

incarico, il CTU si trova investito delle funzioni e responsabilità tipiche del pubblico ufficiale con le conseguenti sanzioni previste dal Codice Penale: art. 373 falsa perizia, art. 323 abuso d'ufficio, artt. 479 e 480 falso ideologico. E' bene precisare che il tecnico incorre in tali reati solo nel caso sia dimostrato che egli abbia volutamente omesso di riferire una circostanza tanto evidente quanto importante per la formazione del giudizio oppure abbia fornito una descrizione volutamente falsa e omissiva dei luoghi e dei fatti in modo tale da fuorviare la sentenza emessa dal Giudice. Con i primi incarichi il consulente tecnico impara a conoscere il gergo tecnico/giuridico utilizzato dai legali, dai giudici e dai consulenti tecnici esperti, si sente parlare di A.T.P., 696, 696 bis, possessorio, provvedimento d'urgenza, 700, causa di merito, Per non sentirsi un pesce fuor d'acqua è sufficiente leggere le definizioni contenute nel Codice di Procedura Civile agli articoli 696, 696 bis e 700. Si ricorda che il Codice Civile (C.C.) stabilisce le regole che devono essere rispettate dai cittadini ed il Codice di Procedura Civile (C.P.C.) stabilisce le procedure per lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Parallelamente in ambito penale si ha il Codice Penale (CP) e il Codice di Procedura Penale (CPC).

Alcuni degli articoli di interesse per l'attività del CTU sono gli articoli da 61 a 64 CPC; da 191 a 201 CPC e gli articoli 136 e 137 CPP.

Prestato il giuramento il CTU riceve dal Giudice l'incarico di dare risposta al quesito che viene trascritto a verbale. Spesso il Giudice affida al CTU l'incarico di esperire il tentativo di conciliazione.

□ **Nomina dell'ausiliario per attività specialistiche.** Nella eventualità il CTU si rendesse conto che per l'espletamento dell'incarico sono richieste attività specialistiche che esulano dalle proprie competenze, (esempio l'incarico prevede oltre alle valutazioni di un edificio o di un macchinario anche valutazione inerenti le problematiche acustiche), il consulente tecnico chiede al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di un ausiliario e alla conseguente spesa.

□ **Incarico congiunto a due CTU.** Il Giudice può anche dare un incarico congiunto a due diversi tecnici i quali predisporranno un'unica relazione finale.

□ **Tempi per l'espletamento dell'incarico.** In udienza il Giudice stabilisce i termini per l'espletamento dell'incarico. Spesso il Giudice chiede al CTU quale sia il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico, il tecnico nella sua risposta dovrà tener conto anche tempi burocratici per acquisizione di eventuali documenti presso altri enti o dei tempi per lo svolgimento di prove sperimentali.

Il Giudice stabilisce tre termini: il termine per la trasmissione della relazione del CTU alle parti (es. 60 o 90 giorni), il termine per il deposito delle "osservazioni" delle parti alla relazione del CTU (esempio 20 o 30 giorni), il termine per il deposito in Cancelleria della relazione del ctu con una "sintetica valutazione" delle osservazioni delle parti (esempio ulteriori 20 o 30 giorni).

□ **Fondo spese.** Sempre nell'udienza di assegnazione dell'incarico il Giudice in genere assegna al CTU un fondo spese che pone a carico di una delle parti, di tutte le parti in quote uguali, oppure a carico solidale delle parti. Si evidenzia che a carico "solidale" delle parti non significa in "quote uguali" bensì significa che ciascuna delle parti è tenuta a garantire l'intero pagamento.

□ **Nomina dei CTP.** Le parti hanno la facoltà (non l'obbligo) di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) che affiancherà il CTU durante le operazioni peritali. Il CTP può essere nominato dai legali in udienza oppure prima dell'inizio delle operazioni peritali nei termini stabiliti dal Giudice.

□ **Ritiro fascicoli** Ricevuto l'incarico il CTU ritira i fascicoli dei legali e firma il verbale per accettazione dell'incarico e anche per il ritiro dei fascicoli.

□ **Fotocopia del verbale.** A fine udienza è opportuno chiedere al Giudice autorizzazione a fotocopiare il verbale nel quale è riportato il quesito, i tempi stabiliti e l'eventuale autorizzazione per l'utilizzo di ausiliari e per l'accesso presso i pubblici uffici.

□ **Lettera del CTU alle parti.** Alcuni CTU trasmettono alle parti (cioè agli avvocati e ai CTP) lettera con la trascrizione del quesito, la data inizio operazioni peritali e la nota del fondo spese. Questa attività non è obbligatoria ma utile in quanto si evitano disguidi nel caso il verbale, spesso scritto a mano, non fosse chiaro in alcuni punti e specifica i termini del pagamento del fondo spese: la quota a carico di ciascuno, l'applicazione del 20% iva, del 20% ritenuta d'acconto per le società, del 4% inarcassa, ecc.

□ **Studio dei documenti agli atti.** Prima dell'inizio delle operazioni peritali è opportuno leggere gli atti di causa così da aver chiare le tesi delle parti con riferimento al quesito peritale.

□ **Avvio delle operazioni peritali.** Nel verbale del primo incontro è opportuno indicare oltre ai nomi dei presenti anche gli indirizzi dei CTP così da avere, e mettere a disposizione dei colleghi, gli estremi aggiornati dei tecnici incaricati.

□ **Comportamento del CTU:** Il CTU deve tenere un atteggiamento equilibrato, deve dimostrare la sicurezza di chi è super partes e privo di preconcetti, deve ascoltare le diverse posizioni, esaminare e vedere, prendere nota di tutto quanto necessario alle risposte, deve formarsi una propria idea senza entrare in polemica con nessuno, deve evitare che qualcuno trascenda i propri compiti ed il proprio ruolo, non deve lasciar trapelare nel corso dell'istruttoria (ed è molto difficile) le convinzioni maturate. E' fondamentale il buon rapporto del C.T.U. con i C.T.P. Il CTU non solo deve essere ma anche apparire imparziale e non influenzabile.

□ **Rispetto del contraddittorio:** Il CTU deve invitare sempre tutti i CTP a partecipare alle operazioni, deve concedere tempi adeguati per le risposte, deve trasmettere agli altri quanto ricevuto da una parte, deve dare spazio al contraddittorio. Esistono dei casi, tipicamente legati Alla emissione di fumi, odori e rumori, per i quali il Giudice autorizza il CTU ad effettuare delle indagini e dei sopralluoghi senza che sia stata avvertita la

Ingegneria forense

parte che dovrebbe causare o governare queste immissioni. In mancanza della specifica autorizzazione del Giudice, tutte le operazioni peritali devono essere effettuate nel rispetto del contraddittorio.

☐ **Partecipazione alle operazioni peritali:** Possono partecipare alle operazioni peritali solo i CTP nominati in Cancelleria, i legali e le parti in causa. Non sono ammessi altri soggetti, salvo l'esplicito assenso delle altre parti. Possono presenziare alle operazioni elementi estranei funzionali ad una determinata attività, esempio il custode che ha le chiavi dei luoghi da visionare, ecc.

☐ **Rapporti con i CTP.** Nel caso si stabiliscano sopralluoghi, il CTU invita esplicitamente i CTP ad avvisare i propri assistiti affinché rendano disponibili i luoghi per il giorno e l'ora stabilita con l'invito a segnalare tempestivamente al CTU eventuali impedimenti.

☐ **Presenza delle parti.** Il CTU deve tener presente che le parti sono la memoria storica della vicenda e conoscono il vero motivo del contendere. Pertanto il CTU può invitare le parti presenti a esprimere la loro posizione così da raccogliere indicazioni utili per le operazioni da svolgere e per l'eventuale tentativo di conciliazione. Il CTU dovrà comunque fare molta attenzione ad evitare che la contemporanea presenza delle parti in causa possa provocare tensioni.

☐ **Presenza dei legali alle operazioni peritali.** A volte i legali presenti alle operazioni peritali, specie nella prima, formulano interventi pregiudiziali, come ad esempio il diniego a raccogliere ulteriore documentazione non agli atti, il CTU deve consentire loro di esporre le loro opinioni ma deve mantenere il livello tecnico (non legale) della riunione. Se i legali percepiscono il comportamento corretto, fermo e lineare del CTU in genere non partecipano alle successive riunioni.

☐ **Verbale delle operazioni peritali.** Non esiste una regola fissa su cosa verbalizzare. Alcuni CTU sono estremamente succinti, altri verbalizzano tutto ciò che è stato rilevato. Il consulente tecnico dovrà regolarsi in funzione della propria esperienza e del caso specifico. In genere è bene verbalizzare quanto potrebbe essere successivamente messo in dubbio o ritrattato da una delle parti. Un verbale fatto bene spesso salva da ingiustificate accuse di non corretta rappresentazione di quanto rilevato.

Sempre nel verbale devono essere indicati la data, l'ora il luogo dell'incontro e le persone presenti e in documento deve essere sottoscritto da chi partecipa all'incontro. Il CTU estrae copia del verbale e la trasmette a chi lo ha sottoscritto ed ai CTP assenti.

☐ **Ulteriori sopralluoghi, rinvii, comunicazioni** sono di volta in volta indicati nel verbale oppure segnalati con apposite comunicazioni scritte trasmesse dal CTU a tutte le parti.

☐ **Utilizzabilità della documentazione non agli atti prodotta dai CTP.** Questo è uno dei principali argomenti di discussione che richiederebbe un'ampia autonoma trattazione. In linea generale si tenga presente che i documenti, non agli atti, prodotti da una parte nel corso delle operazioni peritali non possono essere

utilizzati dal CTU per attestare situazioni in altro modo non accertabili; semmai quanto prodotto nel corso delle operazioni peritali può confermare il convincimento del CTU già formatosi per altra via oppure possono dare una indicazione sulle ricerche da effettuare. Un esempio: se una delle parti in causa produce una fotografia dalla quale si rileva che durante il montaggio di una struttura o di un macchinario non è stato inserito un determinato elemento, il CTU non può dichiarare la mancanza di quell'elemento, semmai la foto potrà servire ad orientare le ricerche per verificare se quell'elemento sia effettivamente mancante.

☐ **Richiesta di eventuale proroga dei termini di deposito.** Se il CTU si rende conto che le operazioni peritali non possono essere concluse nei termini stabiliti, prima della scadenza deposita motivata istanza al Giudice per richiedere la proroga del termine di deposito della relazione di consulenza tecnica. Proroga che in genere il Giudice concede.

☐ **Sopralluoghi al di fuori dei luoghi oggetto di causa.**

Chi è estraneo alla vertenza non è tenuto a dare accesso ai luoghi per eventuali verifiche o riscontri. Chi ha interesse a tale verifica si farà parte diligente per convincere chi è estraneo alla causa a mettere a disposizione i luoghi per l'accesso. Il CTU non può imporlo.

☐ **Eventuali prove sperimentali.** Nell'eventualità in corso di causa si rendano necessarie prove sperimentali il CTU, acquisito il preventivo dei costi, chiede al Giudice l'autorizzazione alla spesa e ottenuto dalle parti il versamento del fondo spese procede alle prove.

☐ **Scambio di esperienze con colleghi esperti in settori specifici.** Non siamo "tuttologi" quindi non dobbiamo aver timore di chiedere consigli e scambiare idee con colleghi con maggiore esperienza.

☐ **Approfondimento delle indagini.** Se una parte lamenta un vizio, un danno, un disturbo o altro, ma non lo documenta e il CTU non lo riscontra seguendo la normale diligenza, il CTU non è tenuto ad insistere con le indagini per la ricerca dell'esistenza di quanto lamentato. Qualora la parte insista nel richiedere sempre ulteriori indagini, è opportuno che il CTU informi il Giudice affinché lo stesso indichi se proseguire o interrompere le indagini.

☐ **Richieste al Giudice per problematiche insorte.** Nella eventualità insorgessero problematiche in merito alla conduzione della consulenza tecnica ci si può/deve rivolgere al Giudice che ci ha affidato l'incarico affinché indichi come procedere.

☐ **Tentativo di conciliazione.** Spesso il Giudice assegna mandato al CTU di esperire il tentativo di conciliazione. Conciliare non significa proporre il valore intermedio tra quanto richiesto da una parte ed offerto dall'altra: conciliare significa individuare il vero motivo del contendere (che a volte non è scritto nelle carte processuali) e tentare di trovare una soluzione accettabile da tutte e due le parti. Un tempo le modalità conciliative si apprendevano con l'esperienza, oggi sono disponibili specifici corsi che insegnano le tecniche di conciliazione.

Il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto la "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e ha stabilito l'obbligatorietà di esperire il tentativo di conciliazione prima dell'avvio dell'azione giudiziarie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

□ **Conclusione operazioni peritali.** terminate le indagini e sopralluoghi e gli incontri in studio, il CTU da terminare ai CTP per il deposito di eventuali memorie tecniche.

□ **Memorie del CTP.** Le memorie dei CTP dovranno essere il più possibile attinenti al quesito, chiare e documentate: quindi dovranno avere allegati i documenti che attestino quanto sostenuto. Una frase introduttiva alla relazione del CTP potrebbe essere: "Lo scrivente CTP espone le proprie considerazioni al fine di dare al CTU ulteriori elementi per la formazione del suo convincimento sulla risposta ai quesiti". Entro il termine stabilito i CTP trasmettono al CTU la loro memoria firmata.

□ **Stesura della relazione di c.t.u. e trasmissione ai CTP..**

Il CTU predisponde la propria relazione e la trasmette nei termini concordati alle parti, cioè ai legali ed ai CTP. Dato che in genere la relazione viene trasmessa via e-mail occorre trasmettere il file in formato PDF (non modificabile) e se sono presenti foto in formato alleggerito. Si trasmette via e mail con l'opzione di conferma di ricevimento oppure, se disponibile, attraverso la posta certificata.

□ **Osservazioni delle parti alla ctu.** Le parti, in genere i CTP ed a volte i legali, nei tempi stabiliti trasmettono al CTU le loro osservazioni. Le osservazioni dovrebbero essere circostanziate e documentate, cioè riferite a punti specifici della relazione del CTU e supportate da documenti che attestino quanto sostenuto in contrapposizione al CTU.

□ **Sintetiche valutazioni delle osservazioni.** Il CTU redige una relazione destinata al Giudice contenente le proprie sintetiche valutazioni delle osservazioni. Occorre replicare alle tesi sbagliate dei CTP ma non si deve aver timore di riconoscere eventuali errori compiuti e quindi relazionare in merito alle rettifiche da apportare alla relazione.

□ **Eventuali attacchi personali al CTU.** Può accadere che una parte critichi il CTU per esempio accusandolo di non essere competente, di non essere imparziale ecc.: si ritiene che il CTU debba replicare solo sugli aspetti tecnici, che occorre essere asettici, non reagire alle provocazioni, semmai segnalare la circostanza al Giudice. In risposta ad eventuali affermazioni ingiuriose o offensive replicare con formule sintetiche come "fatta salva ogni ulteriore iniziativa a tutela della propria onorabilità e professionalità".

□ **La specifica delle competenze e la tariffa giudiziaria.** Le competenze inerenti l'attività del CTU sono determinate con riferimento alla tariffa giudiziaria (D.M.

30 .5.2002) che stabilisce i compensi a percentuale oppure a vacanza (a ore). Gli Ordini professionali organizzano giornate di approfondimento il calcolo delle competenze sia con la tariffa ingegneri/architetti che con la tariffa giudiziaria. Il CTU predisponde quindi una proposta di specifica giudiziale da sottoporre al Giudice.

□ **Deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio.** Il CTU deposita in Cancelleria entro il termine stabilito la relazione di consulenza tecnica d'ufficio con le valutazioni alle osservazioni, restituisce i fascicoli dei legali ricevuti all'incarico e deposita la proposta di specifica giudiziale.

Deposita altresì in Cancelleria copia della relazione per ciascuna delle parti o in alternativa trasmette via e-mail ai legali ed ai CTP file della relazione.

□ **Liquidazione delle competenze e spese.** Il Giudice con apposito decreto procede alla liquidazione delle competenze e spese che può essere integrale alla proposta del CTU o ridotta. Il Giudice indica la parte o le parti che devono provvedere al pagamento delle competenze del CTU. Il decreto di liquidazione del Giudice costituisce titolo esecutivo per una eventuale azione di recupero del credito.

Redazione della consulenza tecnica d'ufficio

La relazione del CTU è, a grandi linee, suddivisibile in tre parti: 1 parte generale, 2 elementi che hanno portato al convincimento, 3 risposta ai quesiti

1 La parte generale potrà contenere

□ Intestazione della causa, Tribunale, sezione, numero di ruolo, nome del Giudice, ecc.

□ Premesse: Nomina, data giuramento, testo quesito, nominativi CTP.

□ Andamento delle operazioni peritali: inizio operazioni, sopralluoghi, accessi, proroghe concesse, esito dell'eventuale tentativo di conciliazione,...

□ Eventuale estratto delle relazioni dei CTP (fare attenzione a riassumere correttamente)

2 Gli elementi che hanno portato al convincimento possono aggregarsi.

□ Relazione analitica con esposizione di tutti i fatti e le circostanze relative alla causa quali esame della documentazione, esame dei luoghi, normativa vigente all'epoca dei fatti ecc. e tutto ciò che possa rendere il più possibile incontestabili le affermazioni del C.T.U., indicazione dei documenti esaminati.

□ Esami di laboratorio, prove sperimentali, attività di personale specialistico

□ Valutazioni tecniche e scientifiche

□ Motivazione e documentazione delle valutazioni espresse con chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio, spiegazione dei termini tecnici,

Occorre ricordare che la nostra relazione sarà letta anche da non addetti ai lavori e pertanto non si deve utilizzare un linguaggio eccessivamente specialistico, tale da risultare di difficile comprensione ai non esperti. L'esperienza ci insegnerà a trattare argomenti tecnici utilizzando un linguaggio accessibile anche agli operatori del diritto. I passaggi più specialistici, che prevedono

Ingegneria forense

l'utilizzo di formule matematiche o che affrontano temi strettamente tecnici, sono spesso indispensabili ed anzi sono quelli che danno spessore, autorevolezza ed obiettività alla Consulenza: essi potranno essere raccolti in un capitolo loro dedicato o essere riportati in allegato.

I risultati finali di queste elaborazioni saranno comunque riportati anche nelle conclusioni.

Nella trattazione degli argomenti il CTU non dovrà travalicare i limiti indicati dal quesito: pertanto esso deve essere tenuto sempre a mente ed accompagnare il Consulente nel proprio lavoro.

Inoltre il CTU dovrà astenersi dal fornire giudizi o commenti non richiesti.

Il CTU eviti di citare sentenze: i legali ne troverebbero sicuramente qualcuna opposta

Si sottolinea che le risposte devono essere esaustive ed aderenti ai quesiti fondate su elementi concreti e dati di fatto quali esame della documentazione e dei luoghi, normativa vigente all'epoca dei fatti, ecc. così da rendere incontestabili le affermazioni del CTU.

3. Risposta al quesito.

Spesso viene chiesto al CTU di stabilire la causa che ha provocato l'evento. Per la ricerca del nesso di causa/effetto si deve verificare se la circostanza che ha causato l'evento è stata necessaria e sufficiente, occorre individuare le circostanze in assenza delle quali l'evento non si sarebbe verificato. Per esempio la responsabilità del crollo di un edificio non può essere attribuita ad un tecnico diplomato per il solo fatto che questi potrebbe non essere abilitato a progettare oppure la responsabilità di un sinistro stradale non può essere attribuita al conducente di un veicolo per il solo fatto che questi non ha provveduto per tempo alla revisione del veicolo oppure se è privo di copertura assicurativa. Si ribadisce che dalla sola infrazione di una norma (es. un limite di velocità o un dispositivo di sicurezza), seppur censurabile, non consegue necessariamente la causa dell'evento. Il CTU deve perciò individuare la causa dell'evento seguendo criteri di logica ed esaminando l'effettiva concatenazione dei fatti.

Le conclusioni della relazione, la risposta al quesito, devono essere esposte in modo chiaro e conciso, senza dare al lettore la possibilità di interpretare o fraintendere e dovrebbero dare al lettore la possibilità di farsi un'adeguata idea degli aspetti tecnici della causa anche senza leggere l'intera relazione. Per ogni risposta dovranno essere ricordate le argomentazioni principali che la supportano.

Esaurite le risposte al quesito si espongono eventuali ulteriori notizie utili per il giudizio

Data e firma

Elencazione degli allegati.

L'immagine del film 'L'avvocato del diavolo', di Taylor Hackford.

Al Pacino e Keanu Reeves interpretano magistralmente il fascino inquietante della professione forense portata agli eccessi del potere.





Le implicazioni legali dell'esercizio della professione

E' opportuno dare all'allievo ingegnere la consapevolezza della rilevanza giuridica delle proprie azioni di natura professionale, in modo da poterne prefigurare le eventuali conseguenze giuridiche. Cesare Mario ARTURI spiega come.

La professione del tecnico vive un momento complesso sotto il profilo delle responsabilità. Numerosi eventi hanno dato luogo ad indagini giudiziarie e procedimenti, sia penali che civili, spesso originati da aspetti di natura interpretativa delle norme tecniche o di settore che non sempre risultano chiare ed inequivocabili, perfino agli operatori del diritto. Non è difficile intuire quali preoccupazioni affronti chi le subisce, tenendo anche conto che sempre più rilevanti sono gli aspetti di diritto civile, in specie la contrattualistica, da considerare al fine di consentire l'esclusione di responsabilità, oltre alle numerose fattispecie di reato riconducibili all'attività del libero professionista.

A ciò si aggiunga che, benché i due principali rami del diritto (civile e penale) abbiano finalità ben distinte, in alcune fattispecie che coinvolgono l'attività professionale si comportano come vasi comunicanti. Infatti, alcune tipologie di fatti ascrivibili al diritto penale possono essere frequentemente oggetto anche di giudizi civili con conseguente esposizione del professionista a due differenti procedimenti che potrebbero anche determinare esiti diametralmente opposti: per esempio, assoluzione in sede penale, ma condanna ad un risarcimento in sede civile.

Per questi motivi, il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Elettrica della Scuola di Ingegneria dei Processi Industriali del Politecnico di Milano ha ritenuto

opportuno dare all'allievo ingegnere la possibilità di completamento della sua preparazione tecnica, con la consapevolezza della rilevanza giuridica delle proprie azioni di natura professionale, in modo da poterne prefigurare le eventuali conseguenze giuridiche, che comprendono la privazione della libertà personale (nei procedimenti penali), la responsabilità patrimoniale e/o la preclusione allo svolgimento dell'attività professionale. E' stato quindi attivato, dall'anno accademico 2006-2007, l'insegnamento di "Implicazioni legali dell'esercizio della professione (le responsabilità dell'ingegnere)", che si prefigge l'obiettivo di fornire allo studente un quadro normativo di riferimento, pur senza alcuna pretesa di esaurire la materia giuridica. In particolare, viene presentata l'obbligazione del professionista e l'indicazione degli elementi essenziali per una opportuna gestione dei contratti, una illustrazione delle fattispecie di reato associate all'attività del tecnico, la descrizione dei compiti e delle responsabilità delle figure di progettista, direttore lavori, RSSP e collaudatore nell'ambito di contratti con la Pubblica Amministrazione. Sono anche considerati gli aspetti collegati alla Proprietà Intellettuale ed alla sua protezione.

L'insegnamento, che può essere fruito come corso singolo anche da professionisti già laureati, viene tenuto a contratto da un avvocato con esperienza nel settore tecnico giuridico.